

# Lavoro e Previdenza

Relatore  
Stefano Sirocchi  
Consulente del Lavoro.  
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.




Consulti del Lavoro  
Consiglio Provinciale  
dell'Ordine di Milano



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Unione Provinciale di Milano



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO



# Agevolazione vittime di violenza nel settore privato

Relatore

Stefano Sirocchi

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

Commi 191 e 192 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024

*In attesa di circolare applicativa INPS*

## **Misura dell'esonero:**

esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100 % nel limite massimo di 8.000,00 euro annui riparametrato e applicato su base mensile (€ 666,67).

## Contributi esonerati:

L'esonero non riguarda sia i premi ed i contributi dovuti all'INAIL e, si ritiene, anche i seguenti contributi minori (si attende la circolare INPS):

- a) contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria INPS per l'erogazione del TFR ai lavoratori del settore privato (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- b) contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- c) contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- d) il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- e) contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, del D.L.vo n. 182/1997;
- f) contributo di solidarietà per gli sportivi ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997.

## Rapporti di lavoro incentivati:

rapporti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati, siano imprenditori o non imprenditori, instaurati con donne che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

- ◆ essere **disoccupate** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015
- ◆ essere beneficiarie di aiuti erogati dal **Fondo per il reddito di libertà** per le vittime di violenza (art. 105- bis del D.L. n. 34/2020).

Durante il 2024 potranno essere assunte con tale agevolazione anche le donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023.

## Durata dell'esonero:

applicabile dal **2024** al **2026** e subordinato alla tipologia di assunzione come segue:

1. per **12** mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo **determinato** (anche in somministrazione)
2. per **18** mesi, se il contratto a tempo determinato è **trasformato a tempo indeterminato** (per sommatoria, considerando i mesi di fruizione con contratto a tempo determinato);
3. per **24** mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo **indeterminato**.

## **Aiuti di Stato:**

il beneficio rientra nella disciplina “de minimis” (Regolamento UE n. 2023/2831 che ha sostituito il precedente Regolamento n. 2014/1407)

## Condizioni di spettanza degli incentivi:

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori:

- a) Regolarità contributiva;
- b) rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
- c) rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali od aziendali;
- d) rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- e) rispetto di diritti di precedenza;
- f) rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l'assunzione non sia di livello diverso rispetto o riguardi un'altra unità produttiva;
- g) rispetto della disposizione che vieta l'assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.





# Misure di contrasto all'evasione nel lavoro domestico

Relatore

Stefano Sirocchi

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

Commi da 60 a 62 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024

## **Interoperabilità delle banche dati:**


la Legge di Bilancio si prefigge di far interagire i sistemi informatici di INPS e Agenzia delle Entrate, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate (compresi software di Intelligenza Artificiale) al fine di rendere reciprocamente fruibili i dati retributivi e contributivi dei lavoratori domestici e far emergere incongruenze con le dichiarazioni dei redditi.

## Adempimento spontaneo:

si dispone che l' Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati acquisiti e li utilizzi per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione di eventuali anomalie mediante lettere di *compliance*.

## Utilizzo di tecnologie avanzate:

considerato il vincolo per la Pubblica Amministrazione di utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è previsto che l'analisi dei rischi e della congruità delle dichiarazioni, sia effettuato con l'ausilio dei cosiddetti "algoritmi antievasione" come il Ve.Ra (acronimo per "VERifica RAPporti finanziari") o simili strumenti di analisi dei dati, per i quali l'Italia ha già ottenuto il via libera da parte dell'Unione Europea.



# INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA ISCRO

Relatore

Stefano Sirocchi

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

Commi da 142 a 155 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024

## **Stabilizzazione della misura in via strutturale:**

dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta, in via strutturale, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

## Caratteristiche della misura:

- ◆ l'ISCRO viene erogata per sei mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda
- ◆ la misura è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda
- ◆ il relativo importo non può superare il limite mensile minimo di 250,00 euro e massimo di 800,00 euro.

*I limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.*

- ◆ non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa.
- ◆ non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR

## Novità introdotte dalla Legge di Bilancio:

| <i>Legge n. 178/2020</i>   | <i>Legge di Bilancio</i>  |
|--|---|
| <p>a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</p> <p>b) non essere beneficiari di <del>reddito di cittadinanza</del>;</p> <p>c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al <del>50%</del> della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei <del>tre</del> anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</p> <p>d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a <del>8.145 euro</del>, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;</p> <p>e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</p> <p>f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno <del>quattro</del> anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo.</p> | <p>a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie <b>(confermato)</b>;</p> <p>b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione <b>(variato)</b><br/><u>NB: i requisiti indicati alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;</u></p> <p>c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda <b>(variato)</b>;</p> <p>d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda <b>(variato)</b>;</p> <p>e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria <b>(confermato)</b>;</p> <p>f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo <b>(variato)</b>.</p> |



# Misure in materia di ammortizzatori sociali

Relatore

Stefano Sirocchi

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

Circolare INPS numero 101 del 12-12-2023

## **Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970:**

anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti tra gennaio e giugno 2022, sono “attratti” dalla disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria, alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015).

INPS, Circolare n. 25 del 29 gennaio 2024

## Trattamenti di integrazione salariale:

Massimale 2024 per CIGO, CISOA, CIGS e assegno di integrazione salariale FIS, al lordo e al netto della trattenuta, pari all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (5,84 %)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Lordo € 1.392,89 | Netto € 1.311,56 |
|------------------|------------------|

Per il **settore edile e lapideo**, nel caso di integrazioni salariali per **intemperie stagionali**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Lordo € 1.671,48 | Netto € 1.573,86 |
|------------------|------------------|

Importi rideterminati sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT

## Indennità di disoccupazione NASpl:

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2024, ad **€ 1.425,21**.

L'importo massimo mensile dell'indennità è pari ad **€ 1.550,42**.

## Ticket licenziamento:

l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, stabilisce che il contributo è pari al *“41 per cento del massimale mensile di ASpl [oggi NASpl] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”*. **Valore annuo 2024: € 635,67**

Importi rideterminati sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT<sup>20</sup>

## Altri importi rivalutati sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT :

- ◆ INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL (come la NASpl);
- ◆ INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ;
- ◆ INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AUTONOMI DELLO SPETTACOLO ALAS (*NB: dal 2024 sostituita dall'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo*);
- ◆ ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI ;
- ◆ FONDO CREDITO – ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ED EMERGENZIALE;
- ◆ FONDO CREDITO COOPERATIVO – ASSEGNO EMERGENZIALE .

## Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del fondo sociale per occupazione e formazione:

Prorogate alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del **Fondo sociale per occupazione e formazione**:

- 1. indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*:** previsto anche per l'anno 2024 il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. La misura consiste nell'erogazione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- 2. indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;**
- 3. stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa:** in attesa di indicazioni più dettagliate (dopo la pubblicazione dell'emanando decreto), l'INPS informa che sono state destinate risorse finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

4. **trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria:** proroga, per il triennio 2024-2026, del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio;
5. **proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva:** prorogata - per l'anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata (ex articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015) e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento di CIGS per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
6. **proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva:** prorogata, per l'anno 2024 - nel limite di spesa fissati - l'integrazione del trattamento di CIGS; prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
7. **intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale:** confermato che nel corso dell'anno 2024 si applica la norma in base alla quale, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, è prevista la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Consulti del Lavoro  
Consiglio Provinciale  
dell'Ordine di Milano



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Unione Provinciale di Milano



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO